

SCAP S.R.L.

VIA ADRIATICA, 112
06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG)
P.IVA 00782030548



REGIONE DELL'UMBRIA
PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI TORGIANO

Committente:

SCAP S.R.L.

Oggetto:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 8 DPR 160/2010
(VARIANTE ALLA PARTE STRUTTURALE E OPERATIVA DEL PRG
VIGENTE E ADOTTATO)
REALIZZAZIONE DI DEPOSITO LIQUIDI CONBUSTIBILI PER USO
COMMERCIALE CON CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA
SUPERIORE A 50 MC

Ubicazione:

TORGIANO (PG) Viale G. Lungarotti

RELAZIONE AZIENDALE

Il tecnico progettista
Dott. Arch. Andrea Pochini



TAV.
A07

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE
Geom, Sergio Orteni - SCAP

CONSULENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA
Arch. Viviana Baiocco

Comune di Torgiano

Provincia di Perugia

Variante al PRG Parte Strutturale con procedimento SUAP Per la realizzazione di deposito petrolifero con serbatoi interrati e fabbricati accessori.

(ai sensi art. 8 del D.P.R. n° 160/2010)

Proprietà: Ditta SCAP s.r.l. – Via Adriatica 112 Ponte San Giovanni Perugia

Relazione Aziendale

Sommario

1. Premessa	3
2. Situazione urbanistica connessa all'assenza di aree idonee	3
3. Descrizione delle attività aziendali	4
4. Conclusioni	4

1. Premessa

La presente relazione è connessa all'istanza formulata all'Amministrazione comunale dalla ditta SCAP s.r.l. relativamente al progetto per la realizzazione di un deposito di prodotti petroliferi con serbatoi interrati e fabbricati accessori, presentato con le modalità previste dall'art. 8 del D.P.R. n° 160/2010, e che necessita di variante urbanistica al PRG – Parte Strutturale, con il conseguente adeguamento della parte operativa (art. 39 N.T.A.) del vigente strumento urbanistico.

Il procedimento di sportello unico per le attività produttive, attraverso cui è stato presentato il progetto, necessita di variare la destinazione urbanistica individuata nella tavola n° 4 del PRG vigente, per una porzione dell'area di intervento.

Si specifica infatti, sin dalla presente premessa, che la previsione urbanistica vigente potrebbe essere capace di dare attuazione alla proposta progettuale, in ragione della zona ED – Aree per insediamenti agroindustriali e centri aziendali, salvo che per una limitata area ricadente nella fascia di rispetto stradale.

Come meglio precisato in seguito, la variante in oggetto interessa più direttamente tale limitata area che, da zona individuata quale Fasce di rispetto stradale ed ambientale diviene DD – Aree di variante tramite SUAPE, con le destinazioni d'uso stabilite dalle norme tecniche proposte a corredo della variante stessa.

2. Situazione urbanistica connessa all'assenza di aree idonee

L'area d'intervento è localizzata a nord ovest del capoluogo comunale in prossimità della S.P. n° 403, che, nel tratto considerato, ricade all'interno della perimetrazione dello stesso centro urbano, lungo la strada denominata anche come strada della Barca o Viale G. Lungarotti, in adiacenza alla sede delle Cantine Lungarotti.

L'area è collocata topograficamente nella sezione 311.140 della Carta Tecnica Regionale al 10.000.

Il terreno su cui insiste l'intervento è attualmente coltivato a vigneto ed è distinto al foglio 24, particelle 62, 591 e 592; si presenta con un andamento sub-pianeggiante con quote che vanno da circa 174,50 a 177,50 slm. con un andamento che tende blandamente a salire verso est con una pendenza massima pari al 7%.

Il progetto è presentato con le modalità dell'art. 8 – Raccordi procedurali con strumenti urbanistici, del DPR 160/2010. La norma statale prevede espressamente: *“Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, ... Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile...*

Consegue da quanto sopra la possibilità di procedere favorevolmente nell'accoglimento della istanza della Ditta in quanto:

- viene riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante al PRG;
- si rileva l'insufficienza delle aree con destinazione ad insediamenti ed impianti produttivi nella zona considerata per le ragioni successivamente definite;

- si richiama quanto previsto nella normativa sopra riportata che prevede, con l'approvazione del progetto secondo le modalità dello sportello unico per le attività produttive, anche l'approvazione della variante urbanistica.

In considerazione anche a quanto stabilito dalla normativa regionale, in particolare a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 32 della L.R. 1/2015, l'inadeguatezza delle previsioni del PRG è relazionata a:

- la Ditta SCAP S.r.L. è titolare di un impianto di distribuzione carburanti situato in una zona confinante con quella di cui si chiede la variante ed avente destinazione urbanistica a servizi (Zona FM- Attrezzature per la mobilità) ma di dimensioni ridotte e quindi insufficiente a realizzare il deposito in progetto;
- la localizzazione dell'area per il deposito carburanti limitrofa all'impianto esistente è in grado di realizzare economie e sinergie tra le due attività della stessa Ditta;
- la proprietà della Ditta SCAP S.r.L. è la medesima di tutte le aree nell'intorno di quella in progetto e quindi anche di quella attualmente individuata dal PRG quale Zona ED – Aree per insediamenti agroindustriali e Centri Aziendali; ed in cui sono attivi gli uffici direzionali delle attività della proprietà stessa;
- non sono presenti nelle aree a destinazione produttiva zone che possiedono requisiti tali da soddisfare le esigenze dell'attività in progetto.

Quanto sopra definisce le ragioni della richiesta di variante urbanistica e denota l'assenza di zone utili all'insediamento già presenti nel vigente PRG.

3. Descrizione delle attività aziendali

La SCAP svolge attività di commercializzazione di prodotti petroliferi quali benzina , gasolio, olii lubrificanti etc.

La commercializzazione dei prodotti avviene sia attraverso i propri depositi petroliferi esistenti in Perugia Loc. Ponte San Giovanni e in Terni loc. Maratta alta, sia attraverso una rete di distributori carburanti stradali di proprietà.

I trasporti per lo stoccaggio dei prodotti sono effettuati direttamente con mezzi (autocisterne) di proprietà dell'azienda stessa.

4. Conclusioni

Per tutto quanto precedentemente considerato per l'intervento e, conseguentemente, per la variante in termini urbanistici si ha:

- ai fini della funzionalità aziendale risulta strategico lo spostamento del deposito in progetto nell'area richiesta in quanto funzionale all'accentramento di tre attività della stessa proprietà in un unico luogo: distributore di carburanti esistente, centro aziendale esistente (uffici direzionali), deposito carburanti in progetto;
- relativamente alla variazione della zona ED – Aree per insediamenti agroindustriali e centri aziendali in zona DD – Area di variante tramite SUAPE, questa risulta sostanzialmente compatibile con il disegno urbanistico generale definito dal vigente

PRG sia parte strutturale che operativa, in ragione dell'affinità tra le due zonizzazioni come illustrato nella proposta progettuale;

- relativamente alla riduzione della fascia di rispetto stradale a favore dell'area di variante tramite SUAPE, verificato il mantenimento di una fascia di rispetto avente profondità di ml. 10 dalla strada provinciale S.P. n° 403, la riduzione risulta compatibile con la normativa vigente.

In ragione dell'assenza di vincoli ambientali ostativi alla realizzazione del progetto come precedentemente analizzato, delle cautele e delle misure di minimizzazione dei rischi ambientali, indicati nella relazione e negli elaborati progettuali, in considerazione degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del PRG, e stabilito, per le ragioni sopra esposte, che la variante di cui si tratta non può essere considerata sostanziale, risultando configurabile tra quelle minori di cui al punto 5.1 della D.G.R. n° 423 del 13/05/2013.

Per tutto quanto sopra si ritiene che l'Amministrazione comunale possa esprimersi in senso favorevole all'accettazione della istanza presentata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, anche per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 32 della L.R. n° 1/2015, relativamente alla insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale vigente.

Torgiano, 16 febbraio 2017